



14 giugno 2024

Determinazione del costo fiscalmente riconosciuto di azioni di società non residente donate a persona residente – risposta ad interpello n. 114/2024

1. Premessa

La determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni ricevuti in donazione è un tema di primaria rilevanza nella gestione dei patrimoni familiari. Si pensi, ad esempio, alle donazioni di partecipazioni in *holding* contenenti il patrimonio, che può essere variamente composto, facente capo ad una determinata famiglia, effettuate in attuazione di passaggi generazionali.

In tali casi, accade spesso che i donatori decidano di disporre di dette partecipazioni (e quindi del patrimonio di cui esse sono rappresentative), ad esempio alienandole oppure conferendole in una nuova *holding* espressione del proprio ramo familiare. La corretta quantificazione del carico fiscale per imposte sui redditi di tali atti dispositivi deve muovere necessariamente dalla ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di disposizione.

2. La risposta n. 114/2024

2.1 Il caso

L'Istante (Tizia), persona fisica fiscalmente residente in Italia, intende vendere un pacchetto di azioni emesse da una società di diritto belga (rispettivamente, Azioni Alfa e Alfa) ivi fiscalmente residente. In particolare, Alfa è una *holding* facente capo alla famiglia di origine di Tizia il cui patrimonio è prevalentemente costituito da una partecipazione di controllo in un'altra società di diritto belga (Beta) ivi fiscalmente residente, con azioni quotate (Azioni Beta).

I genitori di Tizia, Caio e Sempronia, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, originariamente proprietari delle Azioni Beta, avevano conferito tutte dette Azioni Beta in Alfa e, in cambio, avevano ricevuto Azioni Alfa. Il conferimento non era stato assoggettato a imposte sui redditi in Belgio. Subito dopo le Azioni Alfa erano state donate pro-indiviso ai loro cinque figli (Tizia compresa). La comunione tra i cinque donatori

costituita *ex lege* per effetto della donazione era stata poi sciolta con una divisione ad esito della quale Tizia si trovava in possesso delle Azioni Alfa.

2.2 La domanda dell'Istante

Nell'istanza si chiede, nell'ottica della loro cessione, come vada calcolato il costo fiscale delle Azioni Alfa.

Si ricorda che, ai fini IRPEF, il combinato disposto degli artt. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*) e 68, comma 6, primo periodo, del TUIR, qualifica come redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni, anche estere, calcolate come differenza tra il corrispettivo percepito e **il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione** (*alias*, il costo fiscale), aumentato di ogni onere strettamente inerente, compresa l'imposta di donazione.

Inoltre, nel caso di partecipazioni ricevute per donazione, sempre ai sensi dell'art. 68, comma 6, del TUIR, il loro costo fiscalmente rilevante in capo al donatario è il medesimo che esse avevano in capo al donante.

Fatte tali premesse normative, l'Istante ritiene anzitutto che il costo fiscalmente rilevante delle Azioni Alfa, ricevute via donazione, sia il medesimo che le Azioni Alfa avevano in capo a Caio e Sempronia.

Conseguentemente, l'Istante si interroga su quale sia e come vada determinato detto costo fiscale delle Azioni Alfa in capo a Caio e Sempronia.

Secondo l'Istante, a tale fine, si applica l'art. 9, comma 2, del TUIR in forza del quale, in caso di conferimento, si assume quale costo fiscalmente riconosciuto delle azioni conferite il valore normale di esse calcolato, nel caso di azioni quotate, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo art. 9. Nel caso in esame, pertanto, le Azioni Alfa avrebbero un costo fiscale pari al valore normale delle Azioni Beta oggetto di conferimento in Alfa.



2.3 La soluzione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione proposta. La tesi dell'Agenzia si fonda sulla valorizzazione dell'espressione "**assoggettato a tassazione**" che segue le parole "valore di acquisto" nell'art. 68, comma 6, primo periodo, del TUIR.

Tale espressione deve essere interpretata nel senso che, ai fini della determinazione delle plusvalenze ex art. 68, comma 6, primo periodo, del TUIR, sono riconosciuti fiscalmente soltanto quei valori, relativi ad attività finanziarie, che sono stati già assoggettati a tassazione sulla base di criteri relativi ad altre categorie reddituali.

Per corroborare la propria posizione, l'Agenzia delle Entrate riporta il contenuto della relazione illustrativa al decreto legislativo che ha introdotto l'espressione in commento nell'art. 68 citato (d.lgs. n. 505/1999). La relazione infatti riporta, a titolo di esempio, un caso di vendita di azioni precedentemente attribuite ad un dipendente quale compenso in natura; tale compenso, in mancanza di un valore monetario, va determinato fiscalmente a valore normale ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Possono quindi verificarsi due ipotesi. Nella prima, il valore normale così determinato è tassato come reddito di lavoro dipendente ed è quindi fiscalmente riconosciuto nel calcolo della successiva plusvalenza ai sensi dell'art. 68, comma 6, primo periodo, del TUIR (PLUSVALENZA = CORRISPETTIVO – VALORE NORMALE TASSATO COME REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE).

Nella seconda ipotesi, il valore normale delle azioni attribuite a titolo di compenso in natura non è tassato come reddito di lavoro dipendente e pertanto non è fiscalmente riconosciuto ai fini del calcolo della successiva plusvalenza; questa sarà pari all'intero corrispettivo percepito (PLUSVALENZA = CORRISPETTIVO).

Tale lettura va estesa anche ai conferimenti richiamati dall'art. 9, comma 2, del TUIR, nei quali pure, in assenza di un valore monetario, è necessario determinare il "valore di acquisto" come valore normale. Di conseguenza, il meccanismo ivi disciplinato, cioè l'assunzione del valore normale delle partecipazioni conferite come costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ricevute in cambio, si realizza soltanto se detto valore normale è assoggettato a tassazione.

Nel caso in esame, pertanto, l'Agenzia delle Entrate, pur confermando che il costo fiscale delle Azioni Alfa ricevute da Tizia, donataria, è il medesimo registrato in capo a Caio e Sempronina, donanti, ai sensi dell'art. 68, comma 6, terzo periodo, del TUIR, non ritiene applicabile il richiamato meccanismo di cui l'art. 9, comma, 2 del TUIR; ciò in quanto il valore normale delle Azioni Beta conferite in Alfa da Caio e da Sempronina non ha subito alcuna tassazione ai fini delle imposte sui redditi in Belgio.

Data quindi l'irrelevanza fiscale del valore normale delle Azioni Beta in sede di conferimento, il costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni Alfa ricevute in cambio, trasferite poi a Tizia via donazione, è il medesimo che le Azioni Beta avevano prima del conferimento.

3. Conclusioni

Dalla risposta in commento si possono trarre alcune conclusioni.

La prima, esplicitata dall'Agenzia delle Entrate, consiste nella necessità di leggere congiuntamente i richiamati artt. 9 e 68, comma 6, primo periodo, avendo particolare riguardo all'espressione "**assoggettato a tassazione**" che segue le parole "valore di acquisto"; pertanto, nel caso in cui una partecipazione è oggetto di un'operazione priva di corrispettivo monetario, emergendo la necessità di determinarne il valore normale ai sensi dell'art. 9 del TUIR, detto valore normale è riconosciuto fiscalmente (*alias*, è "valore di acquisto" ai sensi dell'art. 68, comma 6, primo periodo, TUIR) soltanto se assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

Si tratta invero di una posizione già espressa di recente dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 289/2023.

Con la seconda conclusione, viene chiarita la porta applicativa della lettura combinata delle due disposizioni menzionate: tale lettura è infatti estesa anche ai casi di conferimento di partecipazioni, pure caratterizzati dall'assenza di valori monetari, nei quali è necessario determinare il valore normale delle partecipazioni conferite, con l'ulteriore effetto che il valore normale così determinato è assunto come costo fiscale delle partecipazioni ricevute in cambio (cfr. art. 9, comma 2, del TUIR) soltanto se assoggettato a tassazione.



SALVINI E SOCI

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
FONDATO DA F.GALLO

La terza conclusione, non esplicitata dall’Agenzia, riguarda la rilevanza territoriale dell’assoggettamento a tassazione prescritto dall’art. 68, comma 6, primo periodo, del TUIR per il riconoscimento fiscale del “valore d’acquisto” che, come detto, in assenza di corrispettivo monetario, si identifica con il valore normale.

L’interpretazione dell’Agenzia sembra infatti sottintendere l’avverbio “**ovunque**” rispetto all’espressione “**assoggettato a tassazione**”. Infatti, dalle posizioni dell’Agenzia, emerge una lettura che porta a riconoscere fiscalmente in Italia il valore normale sulla base di un meccanismo *on/off* legato alla sua tassazione all’estero (come nel caso della risposta 289/2023 che riguarda il valore normale tassato negli USA di azioni assegnate dal datore di lavoro ad un dipendente ivi residente in attuazione di un piano di incentivazione basato su *restricted stock units*) o non tassazione all’estero (come nel caso, già illustrato, della risposta 114/2024), senza alcun riguardo alla eventuale differenza di livello impositivo tra lo stato estero di riferimento e l’Italia (tema particolarmente delicato nell’ipotesi di stato estero a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-*bis* del TUIR). Su questo aspetto sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, le conclusioni che precedono possono essere estese a tutti gli atti dispositivi, diversi dalla vendita, per i quali è necessaria la puntuale ricostruzione del costo fiscale delle partecipazioni possedute. Rimanendo nel contesto degli istituti frequentemente utilizzati per gestire i passaggi generazionali, si pensi ad esempio ai conferimenti di partecipazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell’art. 177 del TUIR, nei quali è fondamentale calcolare correttamente il costo fiscale delle partecipazioni conferende allo scopo di tarare l’aumento di patrimonio netto contabile nella società conferitaria di modo da non far emergere materia imponibile (c.d. realizzo controllato). Ebbene, anche in queste ipotesi, in presenza di precedenti operazioni caratterizzate dall’assenza di esborsi monetari nelle quali si rende necessario determinare il valore normale delle partecipazioni che ne costituiscono l’oggetto, tale valore potrà essere tenuto in considerazione ai fini del successivo realizzo controllato di cui all’art. 177 del TUIR soltanto se assoggettato a tassazione in

occasione dell’operazione da cui è sorto, secondo il combinato disposto degli artt. 9 e 68, comma 6, primo periodo, del TUIR.

Avv. Antonello Lops